REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

TITOLO 1 - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 – Finalità
Il presente regolamento disciplina il funzionamento e l'uso degli impianti sportivi comunali.

Art. 2 - Classificazione giuridica
Gli impianti sportivi comunali sono da considerare come beni facenti parte del patrimonio indisponibile.
Gli stessi impianti sportivi sono destinati a pubblico servizio, in quanto l'Amministrazione, costruendoli e utilizzandoli per l'attività sportiva, intende soddisfare l'interesse proprio e dell'intera collettività alle discipline sportive.

Art. 3 – L'Attività sportiva
L'attività sportiva svolta negli impianti sportivi comunali deve tendere a promuovere e a diffondere lo sport, a migliorare la qualità della vita attraverso l'attività di prevenzione e di tutela della salute e a intensificare il rispetto di sé e degli altri attraverso la presa di coscienza del proprio corpo inteso come elemento inscindibile della propria attività cognitiva.
Gli impianti non possono essere, pertanto, un semplice luogo di ricreazione, ma centro di diffusione di cultura e di socializzazione, con iniziative indirizzate soprattutto all'interesse collettivo.

Art. 4 - Gestione diretta
La gestione degli impianti sportivi comunali compete, salvo diversa determinazione del Consiglio Comunale, all'Amministrazione Comunale, cui fanno carico le spese per la manutenzione, la pulizia, la dotazione, il funzionamento (sorveglianza, custodia, apertura e chiusura) regolate da apposite convenzioni ed appalti.

TITOLO 2 - GLI IMPIANTI SPORTIVI SUL TERRITORIO

Art. 5 – Identificazione
L'Amministrazione Comunale di Taviano nell'intento di favorire quanto esplicitato al precedente articolo 3, mette a disposizione gli impianti sportivi comunali, e le attrezzature in essi contenute, meglio identificati come segue:
IMPIANTI E STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI:
9. Campo sportivo comunale "S. Giuseppe" –
10. Palazzetto dello Sport "William Ingrosso" –
11. Struttura tensostatica (Parco Ricchello) –
12. Campo di calcetto (Parco Ricchello) –
13. Impianti sportivi "Gallari" (PIRP)

IMPIANTI A PREVALENTE USO SCOLASTICO:
14. Palestra del plesso scolastico "A. D'Ambrosio" - via Vincenzo Bellini
15. Palestra del plesso scolastico "A. Moro" - piazza Lombardo G. Radice
16. Palestra del plesso scolastico "A. De Blasi" - via Vittorio Emanuele III

TITOLO 3 – CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Capo I - Destinazione d'uso

Art. 6 – Finalità d'uso
L'uso degli impianti è concesso per attività sportive ordinarie (allenamenti e partite di campionato regolarmente autorizzati da organismi nazionali, regionali e provinciali – CONI, CSI, AICS, ARCI, UISP ecc. e da altre associazioni sportive) e/o per manifestazioni diverse, purché non intralcino l'attività sportiva.

Art.7 – Concessioni
L'Amministrazione Comunale concede l'utilizzo degli impianti sportivi comunali:

f) a tutte le realtà scolastiche di Taviano, di ogni ordine e grado, con precedenza negli orari di lezione e negli impianti sportivi scolastici (Art. 5):
per attività delle scuole stesse;
per attività integrative per gli alunni delle scuole che partecipano ai giochi sportivi studenteschi;
per attività integrative di ginnastica formativa e correttiva degli allievi delle scuole, organizzate dal Comune e dalle scuole stesse;
g) alle attività dei Gruppi sportivi di Taviano, regolarmente costituiti e che partecipano a tornei delle rispettive federazioni;
h) ai cittadini di Taviano, non organizzati, ma in modo tale che la loro attività non sia di impedimento alle altre attività sportive che per la loro continuità di intervento meglio finalizzano il pubblico interesse.
i) ai Gruppi sportivi privati;
j) per manifestazioni, anche non sportive, ma che non siano di intralcio alle attività sportive.

Per i soggetti di cui al punto **"a"** che hanno la propria sede nella Città di Taviano, l'accesso agli impianti sportivi e l'uso delle attrezzature e servizi è gratuito, secondo le modalità e il calendario concordate per ogni anno scolastico; gli alunni potranno accedere agli impianti solo se accompagnati dai rispettivi insegnanti, che ne saranno anche responsabili dell'incolumità e della sicurezza ai sensi del D.M. 18.03.96 e s.m.i.

Capo II - Priorità di assegnazione

Art. 8 – Criteri

Considerato il numero di società e gruppi sportivi che fanno richiesta di utilizzo degli impianti, vengono fissati i seguenti criteri per assegnare le priorità di utilizzo:
9. Società, associazioni e gruppi tavianesi che svolgono attività destinata ai ragazzi fino ai 18 anni che abbiano finalità agonistica e/o propedeutica riconosciuta ed organizzata dal CONI o dalle rispettive Federazioni (CSI, AICS, ARCI, UISP ecc) e da altre associazioni sportive;
10. Società, associazioni e gruppi tavianesi che svolgono attività ludico/promozionale per i ragazzi fino ai 18 anni non riconosciute e organizzate dalle associazioni di cui al punto 1.;
11. Società, associazioni e gruppi tavianesi che svolgono attività agonistica; tale attività rispetterà i seguenti livelli di importanza: Nazionale, Regionale, Provinciale e secondo l'importanza riconosciuta dalla stessa Federazione di appartenenza.
12. Società, associazioni e gruppi tavianesi che non svolgono attività agonistica;
13. Gruppi privati e/o spontanei tavianesi che svolgono attività amatoriale e ricreativa anche non continuativa;
14. Cittadini non organizzati tavianesi;
15. Società associazioni o gruppi non tavianesi;
16. Per le richieste di utilizzo occasionali le priorità verranno stabilite in base alla data di presentazione delle domande. Nel caso di concomitanza tra più richieste, quando non si pervenga ad accordi tra i richiedenti, dopo aver valutato le priorità sopra elencate, si definiscono i seguenti parametri di precedenza:
3. Maggior numero di anni di svolgimento dell'attività sportiva;
4. Richieste presentate da società, associazioni e gruppi che mantengono il monte ore già autorizzato nell'anno precedente;

Le richieste che prevedono un maggiore numero di ore rispetto all'anno precedente devono essere documentate e motivate con un aumento del numero di iscritti o con una progressione di categoria. Tali variazioni saranno comunque valutate dal Sindaco o dall'Assessore allo Sport suo Delegato in base alle disponibilità presenti.

TITOLO 4 - COME SI UTILIZZANO GLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Capo I - Criteri Generali

Art. 9 - Orari di utilizzo

L'orario di apertura e funzionamento degli impianti sportivi, compresi i giorni festivi, è determinato dalle relative esigenze sportive ed agonistiche degli utilizzatori.

Art 10 - Sospensione delle attività
Per tutti gli impianti sportivi si prevede una sospensione delle attività per il periodo estivo, di norma da 10 Luglio al 20 Agosto, salva diversa determinazione dell'Amministrazione Comunale.
L'Amministrazione Comunale può procedere alla chiusura degli impianti anche in periodi diversi da quello sopra citato, per consentire lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria.
Alle società utilizzatrici sarà data comunicazione scritta dal Funzionario comunale preposto.

Art. 11 - Comunicazioni alle autorità scolastiche
Le palestre ubicate presso gli edifici scolastici saranno concesse in uso previa comunicazione agli organi scolastici.

Art. 12 - Autorizzazioni all'uso
Si può accedere agli impianti sportivi comunali, previa richiesta scritta da parte del richiedente.
La Giunta Comunale formula proprio atto di indirizzo affinché il Funzionario comunale preposto possa procedere alla concessione in uso degli impianti sportivi, secondo le priorità e i criteri di al precedente art. 8.

Art. 13 – Tariffe
Le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali sono determinate da apposita delibera della Giunta Comunale.

Capo II - Modalità d'uso

Art 14 - Sottoscrizione convenzione d'uso
L'autorizzazione, per richieste d'uso continuativo, è condizionata dal versamento di una quota mensile anticipata quale contributo forfetario delle spese di gestione degli impianti e dalla sottoscrizione di apposita convenzione, il cui schema è approvato con deliberazione di Giunta Comunale, che prevede tra l'altro la stipula a spese dell' utilizzatore di una polizza di assicurazione in favore del Comune, c*on una compagnia di rilevanza nazionale e su uno schema contrattuale sottopostogli dall'amministrazione,* a garanzia di tutti i danni a terzi e alle strutture, derivanti anche da incendio, atti vandalici e altro, nonché l'esatto e puntuale pagamento del corrispettivo previsto per l'utilizzo.
Per i gruppi privati e/o spontanei l'utilizzazione potrà essere rilasciata previa indicazione di un referente responsabile e previo versamento anticipato della somma prevista per tale utilizzo e previa stipula a spese dell'utilizzatore di una polizza di assicurazione in favore del Comune a garanzia di danni a terzi e alle strutture, derivanti anche da incendio, atti vandalici e altro

Art. 15 - Accesso agli impianti sportivi
L'accesso agli impianti sportivi può avvenire solo se in regola con i versamenti proposti per le somme dovute e previa esibizione della polizza assicurativa.
Gli atleti non potranno accedere agli impianti sportivi se non in presenza dei responsabili delle società e gruppi sportivi di riferimento, i quali avranno cura di dirigere l'attività sportiva e, una volta cessata, di assicurare lo sgombero delle strutture da parte di tutti gli atleti e delle attrezzature sportive utilizzate oltre che il riordino dei locali compreso lo spegnimento delle luci.

Art. 16 - Diritto d'uso dell'Amministrazione Comunale degli impianti sportivi
L'Amministrazione Comunale potrà disporre degli impianti sportivi per l'organizzazione diretta di manifestazioni di ordine sportivo e concederla in uso temporaneo a organizzazioni e gruppi culturali e/o sportivi che ne facciano richiesta.
Eventuali e singole manifestazioni anche non specificatamente sportive che comportino la presenza di pubblico con o senza pagamento del biglietto di ingresso potranno essere effettuate solo dopo aver ottenuto specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 17 - Manifestazioni sportive aperte al pubblico

Nel caso di manifestazioni sportive aperte al pubblico, siano esse agonistiche o meno, la società o gruppo sportivo o il responsabile organizzante le manifestazioni avrà cura di rispettare le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di pubblici spettacoli e in particolare:
- predisporre un servizio d'ordine proporzionato all'afflusso di pubblico;
- avvisare i responsabili delle forze dell'ordine;
- impedire che accedano alla struttura spettatori in numero superiore a quello consentito;
- mantenere il pubblico negli appositi spazi e impedire assolutamente l'accesso agli spazi riservati al gioco e agli atleti.

TITOLO 5 – CONTROLLI E VERIFICHE SUGLI IMPIANTI

Capo I - Norme Generali

Art. 18 – Norme di Contegno
Chi accede agli impianti sportivi deve mantenere un corretto contegno. Il custode e il personale incaricato sono autorizzati alla verifica e ad allontanare dai vari locali chi non si comporta civilmente arrecando turbamento e disturbo alle attività in svolgimento. In caso di necessità potrà essere chiamata la forza dell'ordine.
Qualsiasi comportamento, azione o atto compiuto da dirigenti o persone di riferimento che possa contrastare con la disposizione precedente o danneggiare la credibilità e la rispettabilità di altra società, associazione o gruppo e dei rispettivi dirigenti, sarà passibile di provvedimento di sospensione, fino a tre mesi, dell'autorizzazione all'utilizzo delle strutture per la società, associazione o gruppo di appartenenza.
Gli eventuali provvedimenti di sospensione saranno comminati dal Funzionario comunale preposto che provvederà tempestivamente a notificarli al soggetto interessato.

Art.19 - Norme d'uso
Nelle palestre (e in tutti gli impianti dove se ne richiede l'uso specifico) sono obbligatorie le scarpe da ginnastica, indossate pulite ed asciutte negli spogliatoi, nonché l'adozione di tutte le cautele per non danneggiare le attrezzature.
Il terreno di gioco, gli spazi annessi e gli spogliatoi devono essere lasciati in perfetto ordine. Per quanto riguarda altre norme di uso si rimanda alle apposite convenzioni per l'utilizzo dei singoli impianti.

Capo II - Divieti

Art. 20 - Divieto di fumo
All'interno degli impianti sportivi chiusi e nei locali attigui, spogliatoi, atri e corridoi è vietato fumare.

Art. 21- Ingresso agli estranei durante gli allenamenti
L'ingresso ad estranei negli impianti sportivi durante le esercitazioni o allenamenti è consentito solo negli impianti dove ci sono gli appositi spazi riservati al pubblico.

Art. 22 – Ingresso al pubblico durante le gare
Il pubblico per nessun motivo può accedere, e tanto meno sostare, nel corridoi di accesso agli spogliatoi degli atleti e dell'arbitro, negli stessi spogliatoi e negli altri locali di servizi; può invece sostare nelle tribune e negli altri spazi riservati al pubblico.

Art. 23- Divieto di installazione attrezzatura fissa
Non potranno essere installati attrezzi fissi e sistemati impianti che possono ridurre la disponibilità di spazio e consentire il sollecito sgombero delle strutture sportive in particolar modo delle uscite di sicurezza. Le società e/o associazione che intendessero posare nuovi impianti o ampliare le attrezzature sportive esistenti con propri attrezzi, dovranno richiedere l'autorizzazione al Sindaco o all'Assessore allo Sport suo Delegato.

Art. 24 - Risarcimento danni

Le società, le associazioni, i gruppi o i singoli utenti concessionari dell'uso dell'impianto rispondono dei danni arrecati agli impianti sportivi e alle attrezzature e dovranno risarcirli, fatta salva ogni ulteriore azione civile e penale nei loro confronti.
Le società, le associazioni, i gruppi o i singoli utenti sono responsabili verso il Comune di ogni danno derivante agli impianti sportivi e alle attrezzature da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa.
Dove non intervenga il pagamento da parte dell'assicurazione attivata, l'affidatario rimane responsabile del relativo risarcimento.

Art. 25 - Assunzione di responsabilità
L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità circa l'utilizzo non appropriato degli impianti e per eventuali ammanchi di vestiario o valori nei locali degli impianti sportivi. Le società, le associazioni, i gruppi o i singoli che hanno accesso agli impianti sportivi comunali sono tenute a provvedere alla stipula di apposita polizza assicurativa per i propri atleti.
Le società, le associazioni, i gruppi o i singoli durante l'utilizzo degli impianti sportivi sono responsabili del mantenimento delle condizioni di sicurezza come previsto nel D.M. 18.03.1996 e s.m.i.

Capo III - Compiti di vigilanza

Art.26 - Vigilanza sul corretto utilizzo degli impianti
L'amministrazione Comunale, tramite personale incaricato comunale, esercita la vigilanza sul rispetto delle disposizioni previste per l'utilizzo degli impianti sportivi. Il personale incaricato ha la facoltà di entrare in ogni momento e durante qualsiasi manifestazione in tutti i locali al fine di ispezionarli e richiamare, se necessario, i presenti all'osservanza delle norme e dei regolamenti d'uso.

Art. 27 Rispetto del regolamento
Il Sindaco o l'Assessore allo Sport suo delegato è tenuto a far rispettare e quindi a controllare tramite il personale comunale incaricato, che quanto previsto dal presente regolamento venga correttamente applicato.

Art. 28 - Diffida all'uso degli impianti sportivi
Qualora gli utenti utilizzino gli impianti sportivi al di fuori dell'orario stabilito, dopo una diffida scritta, in caso di recidiva, si procederà alla sospensione e/o alla revoca dell'autorizzazione della concessione in uso.
Tale provvedimento potrà essere applicato anche dopo reiterate e ingiustificate violazioni del presente regolamento e della convenzione per l'utilizzo degli impianti segnalate dalla Amministrazione Comunale.
Gli eventuali provvedimenti di sospensione e/o di revoca delle autorizzazioni saranno formalizzati mediante comunicazione scritta e notificata agli interessati.
Il Comune si riserva, inoltre, la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse e di ordine pubblico.

TITOLO 6 - FORME DI RICHIESTA

Art. 29 – Richieste per l'utilizzo degli impianti per uso continuativo
Le richieste per l'utilizzo degli impianti per uso continuativo dovranno essere presentate dalle società, associazioni o gruppi interessati all'Amministrazione Comunale presso l'Ufficio Sport entro il 30 giugno di ogni anno; tale domanda dovrà essere correlata dai seguenti documenti:
• Atto costitutivo della società, associazione o gruppo (se non ancora presentato)
• Statuto (se non ancora presentato)
• Status della società, associazione o gruppo, specificando:
- i dati del legale rappresentante;
- attività complessiva svolta;
- n. complessivo di atleti (fino a 18 anni e dai 18 anni in su)
- n. di atleti tesserati per la Federazione di appartenenza (distinti per fascia d'età come sopra e a firma del legale rappresentante).

Art. 30 – Richieste per l'utilizzo degli impianti per uso non continuativo

La richiesta scritta, va presentata presso l'Ufficio dell'assessorato allo Sport del Comune, entro un tempo congruo per istruire la richiesta

Art.31 - Tempi per la presentazione delle domande di richiesta impianti
I termini per la presentazione delle domande sono previsti dagli art. 29 e 30.
Domande successive saranno prese in considerazione solo nel caso in cui gli impianti sportivi non risultino completamente utilizzati, tenendo conto dell'ordine di presentazione e dei criteri definiti per le priorità e precedenze (di cui all'art. 8).
Verrà quindi predisposto, entro il 20 di agosto, e sarà tempestivamente comunicato ai soggetti richiedenti.

TITOLO 7 – PUBBLICITÀ

Art. 32 – Disciplina della pubblicità
Relativamente alla possibilità di effettuare pubblicità all'interno degli impianti sportivi e precisamente per quanto attiene a:
• individuazione degli spazi
• misure dei cartelloni e/o striscioni
• contenuto
• modalità di domanda
• modalità di affissione
si fa riferimento ad apposita delibera della Giunta Comunale e a quanto contenuto dal "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni ed effettuazione del servizio" vigente.

Art. 33 – Concessione spazi pubblicitari
Le società sportive per conto di aziende o attività commerciali interessate ad esporre negli spazi di cui all'art. 32 del presente regolamento devono presentare domanda agli uffici comunali competenti che provvederanno al rilascio dell'autorizzazione.
Il pagamento dell'imposta dovrà essere effettuato direttamente dalle aziende o attività commerciali

TITOLO 8 - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 - Impegno delle società sportive a collaborare
I gruppi o le società sportive che usufruiscono degli impianti sportivi si impegnano a collaborare con il Sindaco, con l'Assessore allo Sport suo delegato per l'organizzazione di eventuali manifestazioni che si intendessero svolgere, senza chiederne alcun compenso.

Art. 35 - Convocazione responsabili società sportive
L'Amministrazione si riserva la facoltà di convocare i responsabili delle società sportive per le varie problematiche inerenti all'utilizzo delle strutture di cui sopra.

Art 36 - Concessione chiavi apertura impianti
Le società sportive autorizzate all'utilizzo degli impianti sportivi riceveranno ogni anno le chiavi dei locali loro concessi con l'obbligo di restituirle al termine della stagione sportiva.

Art. 37 - Ambito di applicazione del regolamento
Il presente regolamento si applica agli impianti sportivi comunali gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale. Per gli altri impianti, di cui all'art. 5 punti 5. 6. e 7. verrà sempre garantita la precedenza alle istituzioni scolastiche, sia negli orari curriculari che extracurriculari, secondo un programma di massima da comunicare all'Amministrazione Comunale quanto prima.

Art. 38 - Esposizione regolamento
Il presente regolamento, regolarmente pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune. Copia di detto regolamento sarà esposta presso gli impianti sportivi comunali e consegnata ai richiedenti l'utilizzo degli impianti.

Art. 39 – Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore dieci giorni dopo la sua pubblicazione all'Albo pretorio on line del Comune di Taviano.

Verbale letto, confermato e sottoscritto. **Il Sindaco** (f.to Carlo **Deodato Portaccio**)	**Il Presidente** f.to Antonio Buellis	**Il Segretario Generale** f.to Giancarlo Ria